

**Nautilus Club**

**Trento**

**Statuto Sociale**

**Titolo I – L'Associazione**

**Art. 1**

**Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione apolitica con finalità sportive dilettantistiche, culturali, ricreative e del tempo libero, senza fini di lucro, con la seguente denominazione: NAUTILUS CLUB.**

**Art. 2**

**L'Associazione ha sede legale in: 38056 Levico Terme (TN), Strada dell'Olmo 15/A. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine di raggiungere gli scopi sociali.**

**Art. 3**

**L'Associazione propone di:**

- a. Promuovere e diffondere la pratica dell'attività subacquea ricreativa con corsi e relativi brevetti di diverso grado e tipo;**
- b. Tutelare e valorizzare il rispetto della natura e dell'ambiente prevalentemente marino e subacqueo ma non solo;**
- c. Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive subacquee quali incontri culturali, allenamenti in piscina, uscite subacquee organizzate;**
- d. Organizzare incontri pubblici, stage, raduni coinvolgendo corpi volontari specializzati nelle varie discipline dell'attività subacquea e non;**
- e. Collaborare con tutte le associazioni, italiane o estere, che condividano finalità comuni e non contrastanti alle finalità di questa organizzazione;**
- f. Promuovere attività ricreative e/o cognitive**

**Inoltre l'associazione, mediante specifiche delibere, potrà:**

- a. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire strutture sportive, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;**
- b. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;**

- c. **Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.**

**Art. 4**

**L'Associazione potrà aderire ad enti e/o organizzazioni nazionali e/o internazionali se questo sarà utile per il raggiungimento dei fini sociali.**

**Art. 5**

**L'Associazione ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento deliberato a norma di Statuto.**

**Art. 6**

**Organi dell'Associazione sono:**

- a. **L'Assemblea dei Soci**
- b. **Il Consiglio Direttivo**
- c. **Il Presidente**
- d. **I Revisori dei Conti**
- e. **Il Collegio dei Probiviri**

**Art. 7**

**Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere approvate dall'assemblea generale dei soci.**

## **Titolo II – I Soci**

### **Art. 8**

**Il numero dei soci è illimitato.**

**Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, di seguito definiti "soci" che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.**

**Possono altresì aderire all'Associazione Club, Circoli e Associazioni, il cui Statuto Sociale preveda tale possibilità e le cui finalità istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto, facendo espressa domanda la cui approvazione sarà demanata al parere del Consiglio Direttivo.**

### **Art. 9**

**I soci si suddividono in:**

- **Fondatori;**
- **Ordinari;**
- **Onorari;**
- **Benemeriti;**
- **Simpatizzanti**

### **Art. 10**

**Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che hanno materialmente contribuito a finanziare (senza interessi) l'acquisto di attrezzatura e quant'altro necessario all'attività. Sono inoltre considerati tali anche i Soci che, successivamente alla sua costituzione, partecipano alle integrazioni di capitale dell'Associazione tramite un versamento stabilito dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Il numero di Soci Fondatori non deve essere superiore a 18 (diciotto).**

**Le quote versate dai Soci Fondatori non sono rivalutabili, sono inalienabili e non rifondibili.**

**Il fondatore ha diritto di recedere in qualsiasi momento.**

**L'eventuale entrata di un nuovo socio fondatore dovrà essere proposta da almeno due fondatori ed ottenere l'approvazione del 50%+1 dei Soci Fondatori.**

**Un Socio Fondatore, eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Soci Fondatori, ha diritto ad un posto nel Consiglio Direttivo del Club.**

**Nelle riunioni di Soci Fondatori, il socio può rappresentare, con delega scritta, un altro socio. Ogni socio può al massimo presentare 1 (una) delega.**

**I Soci Fondatori maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee.**

#### **Art. 11**

**Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere le attività contemplate dagli scopi del presente statuto e che ne sottoscrivano la relativa quota sociale.**

**I Soci Ordinari maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee.**

#### **Art. 12**

**I Soci Onorari sono soci che si sono particolarmente distinti nella vita sociale del club.**

**In ambito associativo i Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.**

#### **Art. 13**

**Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e le associazioni che, pur non essendo interessati alle attività dell'Associazione contribuiscano attivamente e volontariamente alle attività della stessa.**

**In ambito associativo i Soci Benemeriti possono partecipare alle attività promosse dall'Associazione senza aver diritto al voto nelle assemblee dei soci e non vengono conteggiati per la validità del numero legale previsto per le assemblee dei soci, delibere e/o quant'altro previsto dallo statuto.**

#### **Art. 14**

**Sono Soci Simpatizzanti coloro che sottoscrivono una quota inferiore a quella ordinaria. Possono partecipare alle attività promosse dall'Associazione senza aver diritto al voto nelle assemblee dei soci e non vengono conteggiati per la validità del numero legale previsto per le assemblee dei soci, delibere e/o quant'altro previsto dallo statuto.**

#### **Art. 15**

**Tutti i soci sono invitati a contribuire attivamente per lo svolgimento delle attività prescelte e a partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.**

## **Art. 16**

**Chi intende essere ammesso come socio, ordinario e simpatizzante, dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.**

**A seguito di parere favorevole del Consiglio Direttivo al richiedente verrà rilasciata la tessera sociale e acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.**

**Le qualifiche di Socio Onorario e/o Benemerito non possono essere richieste ma vengono rilasciate solo, a seguito di segnalazione di uno o più soci, dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.**

**In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

## **Art. 17**

**La qualifica di socio dà diritto:**

- **A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione**
- **A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;**
- **A partecipare alle elezioni degli organi direttivi**

**I soci sono tenuti:**

- **All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;**
- **Al pagamento di una quota associativa**

## **Art. 18**

**I soci ordinari e simpatizzanti sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.**

**Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.**

**Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.**

**I libri dei soci sono conservati presso la segreteria del Club.**

#### **Art. 19**

**I Soci, associandosi al Nautilus Club, accettano lo Statuto e i regolamenti impegnandosi a non aderire, per quanto riguarda la sfera dell'Associazione, ad altra autorità che non sia il Consiglio Direttivo, per le problematiche inerenti l'Associazione e i suoi rappresentanti, o il Collegio dei Probiviri per le problematiche con altri soci.**

**Rimangono a carico del Singolo gli obblighi, i limiti e le disposizioni di quanto previsto dal C.C. (Codice Civile) e C.P. (Codice Penale).**

### **Titolo III – Recesso – Esclusione**

#### **Art. 20**

**La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.**

#### **Art. 21**

**L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:**

- a. Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;**
- b. Che si renda moroso del versamento del contributo annuale;**
- c. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;**
- d. Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.**

**L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.**

#### **Art. 22**

**Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto b. del precedente articolo.**

## **Titolo IV – Il Patrimonio dell'Associazione**

### **Art. 23**

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:**
  - a. Dalle entrate annuali**
  - b. Dai beni d'uso e dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;**
  - c. Dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività dell'Associazione;**
  - d. Dalle somme ricavate dall'organizzazione delle attività istituzionali, da spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dal noleggio o dalla vendita di beni mobili ed immobili.**
- 2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Consiglio Direttivo e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.**
- 3. Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento.**

### **Art. 24**

**Le entrate annuali sono costituite dalle quote e dai contributi dei soci, dai contributi di soggetti pubblici e privati e da proventi di gestione o iniziative stabili o occasionali. Le quote e i contributi dei soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.**

### **Art. 25**

**Durante la vita dell'Associazione nessun utile sarà corrisposto ai Soci né a chiunque altro svolga mansioni all'interno dell'Associazione fatta eccezione per i rimborsi spese previsti dall'art. 25 comma 4 della legge n. 133 del 1999 (ivi comprese le modifiche apportate con la legge n. 342 del 21.11.2000, all'art. 37) e secondo le modalità di applicazione riportate nel decreto applicativo 473/99. Pertanto è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

#### **Art. 26**

**In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato liquidatore, scelto anche fra i non soci.**

**Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662.**

#### **Titolo V –Esercizio Sociale – Bilancio**

##### **Art. 27**

**Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.**

**Alla fine di ogni esercizio sociale il Collegio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, ratificato dal Collegio dei Revisori, per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.**

#### **Titolo VI – L'Assemblea Generale Ordinaria**

##### **Art. 28**

**L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da qui in avanti "Assemblea Ordinaria" è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura del bilancio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.**

**L'Assemblea Ordinaria, se riportato nell'ordine del giorno, può essere elettiva.**

##### **Art. 29**

**L'Assemblea Ordinaria è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante comunicazione scritta, da inviarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, che riporta il luogo, il giorno, l'orario della prima e della seconda convocazione e gli argomenti porti all'Ordine del Giorno.**

#### **Art. 30**

**L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.**

**In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.**

#### **Art. 31**

**L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto di voto.**

**In seconda convocazione, da tenersi come minimo dopo un'ora e come massimo entro 30 (trenta) giorni, è valido qualunque numero di soci presenti.**

#### **Art. 32**

**Possono intervenire all'assemblea tutti i soci aventi diritto in regola con il contributo associativo annuale. Il partecipante può rappresentare altro socio con delega scritta. Ogni socio può presentare una sola delega.**

**Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.**

#### **Art. 33**

**Il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre i bilanci al consiglio dei Revisori dei Conti i quali redigeranno un apposito verbale. Il documento verrà messo agli atti.**

**Il Consiglio Direttivo provvederà ad illustrare l'attività svolta, i programmi e gli intendimenti futuri. Presenterà inoltre i bilanci del Club, chiedendone l'approvazione all'Assemblea.**

#### **Art. 34**

**L'Assemblea rappresenta il massimo organo del Club e in sede ordinaria delibera:**

- a. Sull'approvazione del bilancio consuntivo**
- b. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo;**
- c. L'approvazione di eventuali regolamenti;**
- d. Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.**

#### **Art. 35**

**L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.**

#### **Art. 36**

**Di ogni riunione il Presidente dell'Assemblea redige il verbale che sottoscrive.**

#### **Art. 37**

**Le delibere dell'assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle proposte di variazione allo Statuto Sociale devono essere approvate almeno la metà + 1 dei Soci con diritto di voto presenti.**

**Le delibere relative a persone si debbano adottare con scrutinio segreto; per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal Presidente dell'Assemblea.**

**Nelle votazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.**

### **Titolo VII – L'Assemblea Generale Elettiva**

#### **Art. 38**

**Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente procederà a convocare l'Assemblea Generale Elettiva dei Soci, da qui in avanti Assemblea Elettiva, mediante comunicazione scritta.**

**Tale comunicazione dev'essere inviata ai soci almeno 30 (trenta) giorni prima di quella fissata per la riunione che riporta il luogo, il giorno, l'orario della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.**

**L'Assemblea Elettiva può coincidere con l'Assemblea Ordinaria così come previsto dal precedente art.28.**

#### **Art. 39**

**L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto.**

**In seconda convocazione, da tenersi come minimo dopo un'ora e come massimo entro 30 (trenta) giorni, è valida qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.**

**Le delibere relative a persone si debbono adottare con scrutinio segreto: per le altre il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione del Presidente dell'Assemblea.**

#### **Art. 40**

**Possono intervenire all'assemblea tutti i soci aventi diritto in regola con il contributo associativo annuale. Il partecipante può rappresentare altro socio con delega scritta. Ogni socio può presentare una sola delega.**

**Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.**

#### **Art. 41**

**L'Assemblea rappresenta il massimo organo del Club e, quando elettiva, delibera:**

- a. Sulla formazione del Consiglio Direttivo**
- b. Sulla formazione del comitato dei Revisori dei Conti**
- c. Sulla formazione del Collegio dei Probiviri**
- d. Sull'approvazione dei bilanci consuntivi**

**Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.**

#### **Art. 42**

**L'Assemblea Elettiva provvederà alla nomina, fra i presenti, di un Presidente e di due scrutatori i quali, a fine lavori, provvederanno a redigere il verbale delle operazioni che sottoscriveranno. Il nominativo del Presidente e degli Scrutatori non deve rientrare nella lista dei candidati.**

#### **Art. 43**

**Il Consiglio Direttivo uscente provvederà a sottoporre i bilanci al Consiglio dei Revisori dei Conti che, dopo averli visionati, provvederà a redigere apposito verbale che verrà messo agli atti.**

#### **Art. 44**

**Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente provvederà ad illustrare l'attività svolta e i bilanci del Clun chiedendone l'approvazione.**

#### **Art. 45**

**L'elenco dei candidati alle posizioni eleggibili sarà esposto. I Soci che intendano candidarsi debbono presentare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 20 (venti) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Elettiva e devono altresì essere in regola con il pagamento delle quote sociali. Trascorso questo termine non potranno più essere aggiunti nuovi nomi alla lista dei candidati.**

#### **Art. 46**

**Il Consiglio Direttivo uscente provvederà a predisporre delle apposite cartelle, con il nome dei candidati, da utilizzarsi come scheda di votazione.**

#### **Art. 47**

**Ogni socio ha diritto fino a 3 (tre) preferenze per i candidati al Consiglio Direttivo, a due preferenze per il Consiglio dei Revisori dei Conti e a due preferenze per il Consiglio dei Proviviri.**

#### **Art. 48**

**L'Assemblea Elettiva dei soci ha diritto ad eleggere fino a 6 (sei) membri del Consiglio Direttivo.**

#### **Art. 49**

**Le delibere dell'Assemblea sono valide, a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle proposte di variazione allo Statuto Sociale devono essere approvate da almeno la metà + 1 dei Soci con diritto di voto presenti.**

**Le delibere relative a persone si debbono adottare con scrutinio segreto: per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal Presidente dell'Assemblea.**

## **Titolo VII – L'Assemblea Generale Straordinaria**

### **Art. 50**

**L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, da qui in avanti Assemblea Straordinaria, è l'unico organo che può deliberare su modifiche al presente Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione. Viene convocata esclusivamente su richiesta del Presidente o da metà più uno del Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci con diritto di voto.**

### **Art. 51**

**L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, in prima e seconda convocazione, mediante comunicazione scritta.**

**Tale comunicazione deve essere inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione che riporta il luogo, il giorno, l'orario della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e, in caso di proposte di modifica allo Statuto, il testo integrale delle stesse.**

### **Art. 52**

**L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno di coloro che hanno diritto di voto.**

**In seconda convocazione, da tenersi entro un'ora dalla prima convocazione, è valido qualunque numero dei soci presenti.**

**Il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione del Presidente dell'Assemblea.**

### **Art. 53**

**Possono intervenire all'assemblea tutti i soci aventi diritto in regola con il contributo associativo annuale. Il partecipante può rappresentare altro socio con delega scritta. Ogni socio può presentare una sola delega.**

**Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.**

### **Art. 54**

**L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.**

**La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.**

#### **Art. 55**

**L'assemblea in sede straordinaria ha facoltà di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione su modifiche allo Statuto Sociale.**

**La proposta di scioglimento dell'Associazione, avanzata dai Soci Fondatori, dovrà essere ratificata ed ottenere il parere favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari, riuniti in un'apposita assemblea con un preciso ordine del giorno, secondo le procedure previste dallo statuto.**

#### **Art. 56**

**Di ogni riunione il Presidente dell'Assemblea redige il verbale che sottoscrive.**

#### **Art. 57**

**Le delibere dell'assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta (50%+uno) dei presenti per le proposte di modifica dello Statuto e da almeno il 75% (settantacinque per cento) + uno dei soci presenti con diritto di voto per la delibera dello scioglimento dell'associazione.**

### **Titolo IX- Il Consiglio Direttivo**

#### **Art. 58**

**Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea Elettiva per questo organo e da 1 (uno) membro eletto dai Soci Fondatori e comprende:**

- **Un Presidente**
- **Un Vice Presidente**
- **Un Segretario –Tesoriere**
- **Un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 4 (quattro) Consiglieri.**

**I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.**

#### **Art. 59**

**Il Consiglio Direttivo entrante dovrà valutare, con apposite delibera, se ratificare, dare corso e portare a termine le delibere e gli impegni documentabili assunti dal Consiglio Direttivo uscente.**

#### **Art. 60**

**I Soci Fondatori hanno diritto ad essere rappresentati all'interno del Consiglio Direttivo da un loro rappresentante designato, durante un'apposita assemblea precedente all'assemblea elettiva, dalla maggioranza dei Soci Fondatori presenti.**

**Il Socio Fondatore designato diverrà, di diritto, il settimo membro del Consiglio Direttivo del Club.**

#### **Art. 61**

**Il Consiglio Direttivo provvederà a maggioranza alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.**

#### **Art. 62**

**In caso di dimissione del Presidente e/o del Vice Presidente e/o del Segretario-Tesoriere il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un sostituto.**

#### **Art. 63**

**Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:**

- a. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale**
- b. Provvedere alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica o sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta e/o consentita;**
- c. Redigere il bilancio consuntivo e quello consuntivo**
- d. Formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci**
- e. Rispondere delle controversie di natura non personale tra uno o più Soci e uno o più membri degli Organi del Club**
- f. Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari**
- g. Compilare i regolamenti interni**
- h. Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati**
- i. Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione**

**Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.**

#### **Art. 64**

**Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente in funzione delle esigenze e provvederà a segnalare l'ordine del giorno redigendo nell'apposito libro verbali il contenuto della riunione e delle delibere trattate. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.**

**Le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti il voto del Presidente avrà validità doppia.**

**Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere sottoscritte dai membri presenti.**

#### **Art. 65**

**Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, questi può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.**

#### **Art. 66**

**Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dei soci i seguenti provvedimenti:**

- a. Ammonizione scritta o verbale**
- b. Sospensione a termine**
- c. Esclusione dal libro dei soci.**

#### **Art. 67**

**Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), il consiglio direttivo deve assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.**

**Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.**

## **Titolo X –Il Presidente**

### **Art. 68**

**Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed è titolare della legittimazione attiva e/o passiva dell'Associazione anche in sede giurisdizionale; provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; ha la firma legale e come tale è investito di ogni ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione.**

**Per la gestione straordinaria dell'Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili sia immobili, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.**

**Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.**

### **Art. 69**

**In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente.**

### **Art. 70**

**Durante la sua attività il Presidente è coadiuvato da un Segretario-Tesoriere che aggiorna la contabilità e i libri dell'Associazione e, essendo custode della Cassa dell'Associazione, cura i relativi adempimenti amministrativi.**

**I libri contabili dell'Associazione sono materialmente depositati presso la sede Legale e i verbali sono depositati presso la Sede Operativa.**

## **Titolo XI – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### **Art. 71**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno 2 (due) membri e da un Presidente del Collegio.**

**I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea Generale Soci, rimane in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.**

**Il Presidente viene designato a maggioranza dal Collegio dei Revisori dei Conti durante la prima riunione. Dell'avvenuta nomina verrà inviata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che la riporterà in apposita delibera. In caso di mancata nomina del Consiglio Direttivo, sentiti i componenti del Collegio, provvederà a deliberare d'autorità la carica.**

**I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non potranno far parte del Consiglio Direttivo.**

## **Art. 72**

**Faranno parte del Collegio dei Revisori dei Conti i primi 3 (tre) eletti dall'Assemblea Elettiva e inseriti nella lista dei candidati alla carica di Revisore dei Conti.**

**Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Collegio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.**

**Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri membri, anche non appartenenti all'associazione, per garantire il completamento del mandato, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica o sostituzione.**

## **Art. 73**

**I revisori hanno il compito di verificare l'amministrazione finanziaria dell'Associazione. In base alla documentazione ed alle delibere del Consiglio Direttivo redigeranno un verbale che sarà letto nell'Assemblea Ordinaria e che sarà considerato parte integrante degli atti a questa relativi.**

## **Art. 74**

**Se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno potrà invitare ad assistere alle sue riunioni i Revisori dei Conti. Questi potranno esprimere consigli che comunque non saranno vincolanti per le decisioni.**

**I/il Revisori/e dei Conti che parteciperà alla seduta del Consiglio Direttivo non ha alcun diritto di voto.**

## **Titolo XII – Il Collegio dei Probiviri**

### **Art. 75**

**Il Collegio dei Probiviri è composto da 2 (tre) membri e da un Presidente del Collegio.**

**I componenti del Collegio dei Probiviri, eletti dall'Assemblea dei Soci, rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.**

**Il Presidente viene designato a maggioranza dal Collegio dei Probiviri durante la prima riunione. Dell'avvenuta nomina verrà inviata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che la riporterà in apposita delibera. In caso di mancata nomina il Consiglio Direttivo, sentiti i componenti del Collegio, provvederà a deliberare d'autorità la carica.**

#### **Art. 76**

**Faranno parte del Collegio dei Probiviri i primi 3 (tre) eletti dall'Assemblea e inseriti nella lista dei candidati alla carica di Proboviro.**

**Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Collegio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.**

**Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri membri, anche non appartenenti all'associazione, per garantire il completamento del mandato, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica o sostituzione.**

#### **Art. 77**

**Il Collegio dei Probiviri è il garante della moralità dell'Associazione e, su richiesta di uno o più soci, interviene per dirimere eventuali contrasti e/o divergenze di natura personale insorte tra due o più soci.**

**Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.**

#### **Art. 78**

**Il Socio che decide di ricorrere al Collegio dei Probiviri deve inviare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con la quale, inoltre, dichiara di accettare tutte le decisioni che verranno prese.**

**Il Socio che viene convocato dal Collegio dei Probiviri perché coinvolto ha la facoltà di esporre la sua versione dei fatti ma deve comunque sottostare alle decisioni prese.**

**Il Collegio dei Probiviri emetterà sempre un giudizio scritto indirizzato agli interessati e, per conoscenza, al Consiglio Direttivo qualunque sia la sua decisione.**

#### **Art. 79**

**Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, o alcuno dei suoi membri, sia direttamente interessato dalla vertenza o comunque ritenga opportuno delegare i propri poteri disciplinari al Collegio dei Probiviri, questo decide con gli stessi poteri e modalità di cui al precedente art. 66.**

## **Titolo XIII – Lo Staff Didattico**

### **Art. 80**

**Il Club include nella sua struttura una Scuola, per l'insegnamento della subacquea ricreativa e di sport acquatici in generale, in cui sono rappresentate le varie didattiche operanti al suo interno.**

**La scuola è composta da tutti i Soci Fondatori e/o Ordinari, in possesso di un brevetto che abilita all'insegnamento di attività subacquee ricreative, che manifestano al Consiglio Direttivo la propria volontà di collaborare, a titolo gratuito, per lo svolgimento delle attività didattiche e che vengono a questo autorizzate tramite apposita delibera.**

**Gli appartenenti alla scuola sono, di diritto, membri dello Staff Didattico del Nautilus Club.**

### **Art. 81**

**Se il numero di componenti lo Staff Didattico è uguale o maggiore di 3 (tre) unità questi provvederà alla nomina di un suo Direttore. Il Direttore Didattico resta in carico per dodici mesi, trascorsi i quali si procederà ad una nuova elezione, ed è rieleggibile. Dell'avvenuta nomina verrà inviata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che la riporterà in apposita delibera.**

**Il Direttore Didattico non potrà essere il Presidente del Club e/o il segretario-cassiere e/o il Revisore dei Conti dello stesso mentre potrà rivestire qualunque altra carica del Consiglio Direttivo.**

### **Art. 82**

**La scuola ha una sua autonomia per quanto riguarda l'applicazione dei programmi d'insegnamento previsti dalle diverse didattiche e le modalità di svolgimento dei corsi che gli vengono affidati dal Consiglio Direttivo dal quale invece dipende come indirizzo amministrativo, operativo e funzionale.**

**Programmi ed obiettivi della scuola saranno concordati tra il Direttore Didattico, lo Staff Didattico e il Consiglio Direttivo, in armonia e secondo i programmi del Consiglio Direttivo.**

### **Art. 83**

**Le proposte che interessano la vita dell'Associazione approvate in ambito di Staff Didattico dovranno essere presentate in Consiglio Direttivo e da questo avallate.**

#### **Art. 84**

**I Soci che intendano prestare la loro attività didattica senza aderire allo Staff Didattico ne devono fare espressa richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito.**

**L'istruttore che riceve l'autorizzazione ad operare al di fuori dello Staff Didattico, pur nella sua totale autonomia didattica e gestionale, comunicherà per iscritto al Direttore Didattico le sue attività.**

#### **Titolo XIV – Clausola Compromissoria**

#### **Art. 85**

**Tutti i Soci riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrare la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella competenza normale del Collegio dei Probiviri, nei modi e nei termini fissati dai seguenti articoli.**

#### **Art. 86**

**Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna della parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto d'accordo l'incarico verrà svolto dal Presidente del Collegio dei Probiviri.**

#### **Art. 87**

**Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori ed il loro giudizio è considerato inappellabile.**